



Padova, 27 novembre 2013
Prot. 035/2013

Spett.li
ASSOCIATI - ASSOFRIGORISTI
Loro sedi

Oggetto:

Decreto Legislativo n. 108/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal REGOLAMENTO CE N. 1005/2009 sostanze che riducono lo strato di ozono”
Chiarimenti interpretativi ed applicativi

Il Regolamento CE n° 1005 del 16/09/2009, nel perseguire il contenimento, la prevenzione e la riduzione delle emissioni di gas ozono lesivi (ODS) di cui al protocollo di Montreal e sostitutivo del Regolamento 2037/2000 e del Decreto italiano DPR 147/2006, definisce con il termine “**IMPRESA**”, la persona fisica o giuridica che:

- “**produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove;**
- “**gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate;**

Quindi la responsabilità sulla gestione di questi impianti è del **MANUTENTORE!**

Con l’introduzione del Decreto sanzionatorio, si deve considerare che:

- 1) Le **IMPRESA** che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza **devono tenere un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati**
- 2) Le **IMPRESA** che gestiscono le apparecchiature contenenti un fluido ODS (ES R22) in quantità pari o superiore a 3 kg **devono tenere un registro** della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché il nominativo del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza (ART 11 comma 7).

Altrimenti viene applicato l’art. 9 comma 2 D.Lgs108/2013 che recita:

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 7, primo periodo del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro”.

Associazione Italiana Frigoristi

Sede legale e operativa Via Tiziano Aspetti, 170 - 35133 PADOVA (PD)
Tel. 049 796 8962 fax 049 796 8963 – cod. fisc. 92183110284 – P.IVA 04448800286
e-mail info@assofrigoristi.it url www.assofrigoristi.it



- 3) Le **IMPRESE** che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza **tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati edella provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.**

Altrimenti viene applicato l'art. 9 comma 3 D.Lgs108/2013 che recita:

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro”.

- 4) Le **IMPRESE**, che utilizzano gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati, per l'attività di manutenzione o assistenza, sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria e sulla pompa di calore interessate **devono apporre un'etichetta** nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell'apparecchiatura e gli elementi dell'etichetta di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.

Altrimenti viene applicato l'art. 9 comma 1 D.Lgs108/2013 che recita:

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, previsti dall'articolo 11, paragrafi 3 e 6, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro”.

- 5) **Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore**, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori **sono recuperate**, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Altrimenti viene applicato l'art. 13 comma 1 D.Lgs108/2013 che recita:

“Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonché di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro”.

Associazione Italiana Frigoristi

Sede legale e operativa Via Tiziano Aspetti, 170 - 35133 PADOVA (PD)
Tel. 049 796 8962 fax 049 796 8963 – cod. fisc. 92183110284 – P.IVA 04448800286
e-mail info@assofrigoristi.it url www.assofrigoristi.it



- 6) Le **IMPRESSE** adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Altrimenti viene applicato l'art. 14 comma 1 D.Lgs108/2013 che recita:

“Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro”.

- 7) Le **IMPRESSE** che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, **provvedono** a che le apparecchiature o i sistemi fissi:
- a) con una carica di fluido **pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe**; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;
 - b) con una carica di fluido **pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe**;
 - c) con una carica di fluido **pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe**;

e a che **la fuga individuata sia riparata** quanto prima possibile e, **in ogni caso, entro 14 giorni**.

Altrimenti viene applicato l'art. 14 comma 2 D.Lgs108/2013 che recita:

“Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro”.

- 8) Le **IMPRESSE tengono un registro** in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre **registri** di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l'assistenza nonché ledate e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente di uno Stato membro e della Commissione.

In questo caso il Registro del Regolamento CE 1005/2009 sostituisce il vecchio registro definito dal DPR 147/2006

Associazione Italiana Frigoristi

Sede legale e operativa Via Tiziano Aspetti, 170 - 35133 PADOVA (PD)
Tel. 049 796 8962 fax 049 796 8963 – cod. fisc. 92183110284 – P.IVA 04448800286
e-mail info@assofrigoristi.it url www.assofrigoristi.it



Altrimenti viene applicato l'art. 14 comma 3 D.Lgs108/2013 che recita:

“Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Il Decreto Legislativo n. 108/2013 è in vigore dal 13 ottobre 2013.

Tutto ciò per chiarire la posizione del Frigorista MANUTENTORE, affinché si faccia promotore nei confronti dei propri clienti informandoli sulle novità legislative riferite ai gas HCFC ozono lesivi e perché prenda coscienza della propria responsabilità anche dal punto di vista penale. Il consiglio è di verificare fin da subito lo status dei registri sia di impianto che di gestione dei gas riciclati e rigenerati e dei controlli delle perdite.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2015 non si potrà aggiungere gas rigenerato o riciclato in questi impianti, comunque se funzionanti potranno continuare la loro attività senza obbligo di dismissione. Se questi impianti sono fermi con il gas HCFC all'interno essi devono comunque essere controllati con la cadenza definita dal Regolamento CE 1005/2009.

L'associazione è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti.

Ufficio Tecnico

Associazione Italiana Frigoristi

Sede legale e operativa Via Tiziano Aspetti, 170 - 35133 PADOVA (PD)
Tel. 049 796 8962 fax 049 796 8963 – cod. fisc. 92183110284 – P.IVA 04448800286
e-mail info@assofrigoristi.it url www.assofrigoristi.it